

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 13 dicembre 2024, n. 307

Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo agro-voltaico, di potenza nominale di 17,44 MWe, denominato "Salatto", sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG), località "Piscitello di Sopra".

Proponente: Development 2 S.r.l. con sede legale in Bolzano (BZ) al Vicolo Gumer, P.IVA 04304300710.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica, ing. Francesco Corvace, su istruttoria effettuata dal Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la

promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11;

- D.L. 2 marzo 2024, n. 19, "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito con Legge 29 aprile 2024, n. 56;
- Il DM 21 giugno 2024. "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:

1. è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico

Regionale secondo cui“ nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso”.

2. è stato rivisto l’Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale “gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW[FC1] , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”;

- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- Con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997, “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”, la Giunta ha inteso fornire indirizzi agli uffici regionali in relazione alla strategicità rivestita dal tema dell’incremento della produzione e dell’uso delle fonti rinnovabili.

RILEVATO CHE

- La **Development 2 S.r.l.** (di seguito società, istante o proponente), con sede legale al Vicolo Gumer, Bolzano (BZ), C.F. e P. Iva 04304300710, trasmetteva in data 15/10/2021 al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica istanza per l’avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dell’impianto integrato agri-voltaico, da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG), costituito da impianto olivicolo superintensivo e impianto fotovoltaico di potenza nominale di 17,44 MWe collegato alla RTN.
- La Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali di questa amministrazione regionale, con nota prot. n. 9301 del 14/06/2023 (acquisita in pari data al prot. n. 9977) notificava la Deliberazione del Consiglio dei Ministri emanata nella seduta del 04/05/2023 (rif. nota MASE prot. n. 84932 del 25/05/2023) relativa all’esito favorevole del sub-procedimento di VIA scaturente dalla rimessione operata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), ai sensi dell’art. 5 co. 2 lett. c-bis) della Legge n. 400/1988, in seguito al parere tecnico istruttorio negativo emesso dal Ministero della Cultura

sul progetto in oggetto con propria nota prot. n. 1210-P del 04/07/2022. Precisamente il Consiglio dei Ministri deliberava *“di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico costituito da un impianto fotovoltaico e un impianto olivicolo superintensivo, localizzato nel Comune di Ascoli Satriano (FG), della Development 2 S.r.l. a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 20 del 28 giugno 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*.

- La scrivente Sezione, con nota prot. n. 11949 del 04/08/2023, invitava la società proponente a formalizzare l’istanza volta al rilascio dell’Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. procedendo al caricamento sul portale telematico Sistema Puglia della documentazione elencata nella D.G.R. n. 3029/2010, da redigere conformemente a quanto previsto nelle *“Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica”* di cui alla D.D. n. 1/2011.
- La società, con nota dell’11/08/2023, acquisita in pari data al prot. n. 12151, presentava istanza telematica per il rilascio dell’Autorizzazione Unica alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di cui all’oggetto.
- Questa Sezione, atteso che il MASE aveva comunicato l’emanazione della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 04/05/2023 (rif. nota MASE prot. n. 84932 del 25/05/2023), recante giudizio positivo di compatibilità ambientale relativo al progetto in oggetto, convocava, con nota prot. n. 13044 del 25/09/2023, per il giorno 24/10/2023 la riunione di Conferenza di Servizi per l’esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza, precisando l’invito alla società a provvedere al deposito della residua documentazione risultata carente.
- L’istante, con nota del 16/10/2023, acquisita in pari data al prot. n. 13758, comunicava di aver depositato sul portale telematico Sistema Puglia la documentazione richiesta e con successiva nota del 24/10/2023, acquisita in pari data al prot. n. 13992, trasmetteva la delega in favore dei consulenti tecnici della società a partecipare alla riunione di Conferenza di Servizi a firma del legale rappresentante.
- La riunione, convocata con la citata nota prot. n. 13044 del 25/09/2023, si teneva con le modalità previste il giorno 24/10/2023.
- Con nota prot. n. 15149 del 27/11/2023, la riunione veniva aggiornata in seconda convocazione al giorno 18/12/2023 posticipata, con nota prot. n. 15797 del 15/12/2023, al giorno 30/01/2024, e in ultimo rinviata al giorno 09/02/2024, con nota prot. n. 46087 del 26/01/2024. Tanto, al fine di consentire alla società proponente di formalizzare istanza, presso la Provincia di Foggia – Settore Tutela del Paesaggio, di rilascio del provvedimento in materia paesaggistica e di completare la documentazione, relativa agli elaborati necessari per la procedura espropriativa, richiesta dalla Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Gestione Opere Pubbliche, nonché finalizzata ad acquisire il parere di competenza del Consorzio di bonifica territorialmente competente, e l’accordo con il Comune di Ascoli Satriano relativo alle opere di compensazione ex D.M. 10/09/2010 e L.R. 28 del 07/09/2022.
- La riunione si teneva con le modalità previste il 09/02/2024 (in atti nota trasmissione verbale e dichiarazione di conclusione dei lavori conferenziali prot. n. 125331 dell’11/03/2024). Nel corso della Conferenza si evidenziava che la documentazione prodotta poteva considerarsi completa e adeguata. Si prendeva atto dell’acquisizione del parere di competenza del Consorzio di bonifica territorialmente competente e del Nulla Osta del Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Gestione Opere Pubbliche. Per ciò che atteneva la materia paesaggistica nel corso della riunione si evidenziavano le seguenti circostanze:
 1. i ripetuti inviti rimasti inesitati, rivolti all’autorità provinciale competente in materia paesaggistica, giusta L.R. 20/2009;
 2. il richiamo a quanto deliberato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella seduta del 04/05/2023 che ha rimandato al parere positivo della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 20 del 28 giugno 2022, che in particolare *“con riferimento alla componente paesaggio ha valutato in modo positivo la previsione di una fascia di mitigazione*

realizzata prevedendo una siepe perimetrale e ha rilevato che gli impatti ambientali risultano contenuti e giustificati”, senza riferire nulla in ordine ad eventuale presenza di beni Paesaggistici definiti ex lege nell’area d’impianto.

- In definitiva con la nota prot. n. 125331 dell’11/03/2024 si comunicava la conclusione positiva della Conferenza di Servizi, stabilendo che *“si provvederà a vincolare l’efficacia dell’AU all’avvenuta acquisizione della firma della specifica intesa tra la Società Proponente e il Comune di Ascoli Satriano”* in tema di misure compensative.
 - Successivamente a tale data, sono pervenuti i sotto elencati note/pareri/nulla osta, tardivi in quanto pervenuti dopo la chiusura dei lavori di Conferenza di Servizi.:
1. Ministero Infrastrutture e dei Trasporti - Sezione U.S.T.I.F, nota prot. n. 15885 del 28/02/2024;
 2. Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione generale infrastrutture e sicurezza - Divisione VIII - Sezione U.N.M.I.G., nota prot. n. 66534 del 09/04/2024;
 3. Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici nota prot. n.194196 del 19/04/2024, da ritenersi superata atteso il parere espresso dallo stesso ufficio con nota prot. n. 10349 del 01/09/2021;
 4. Regione Puglia - Dipartimento Bilancio Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Risorse Idriche, nota prot. n. 200138 del 24/04/2024, inviata alla società con nota prot. n. 256368 del 29/05/2024 e riscontrata dalla stessa (in atti nota prot. n. 284069 dell’11/06/2024);
 5. RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Direzione Territoriale Produzione Bari, nota prot. n. 2860 del 29/05/2024;
 6. Provincia di Foggia – Servizio Tutela del Territorio, prot. n. 17973 dell’08/04/2024 acquisita in pari data al prot. n. 172440, con cui è stata trasmessa copia della Determina del Dirigente del Servizio Tutela del Territorio n. 510 del 04/04/2024 con la quale è stato rilasciato l’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, ai sensi dell’art 91 delle NTA del PPTR, relativo all’intervento indicato in oggetto con le seguenti prescrizioni: 1) eliminare qualsivoglia intervento all’interno dell’area di rispetto della rete tratturi, quali recinzioni ed installazione di pannelli; 2)effettuare una riduzione del 20% da attuarsi in prossimità dell’area di rispetto tratturale, arretrando il posizionamento dei pannelli e della relativa recinzione.
- Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, si evidenzia quanto segue:
1. Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche, con nota prot. n. 23129 del 15/12/2023, rilasciava il proprio Nulla Osta in ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera.
 2. questa Sezione regionale procedente con note prot. nn. 372767, 372781, 372820, 372832, 372841, 372857, 372867, 372876 del 23/07/2024 provvedeva a trasmettere propria nota di “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, trasmesse altresì via raccomandate A/R.
 3. nel termine di 30 giorni dalla data di notifica delle comunicazioni è pervenuta n. 1 osservazione da parte della ditta Tucci Maria Teresa (nota acquisita al prot. n. 412337 del 20/08/2024) riscontrata dalla società (nota prot. n. 465259 del 25/09/2024) e trasmessa al Servizio Gestione Opere Pubbliche con nota prot. n. 530545 del 29/10/2024.
- Con nota prot. n. 534314 del 30/10/2024 questa Sezione comunicava **la conclusione dell’attività istruttoria finalizzata al rilascio del titolo ex art.12 del D Lgs 387/2003**, all’esito del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi.

- La società, con note del 14/11/2024 e del 18/11/2024 acquisite ai prot. nn. 561317 e 567788 di pari date, trasmetteva la documentazione richiesta con la nota prot. n. 534314 del 30/10/2024 di conclusione dell'attività istruttoria.
- In ultimo la società, con nota del 18/11/2024 acquisita al prot. n. 567496 di pari data, comunicava l'avvenuto caricamento della documentazione "progetto definitivo" sul portale istituzionale Sistema Puglia.

PRESO ATTO delle note e dei pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi di seguito riportati in stralcio:

- **ANAS S.p.a., prot. n. 89241 del 02/02/2024**

"...esaminata la documentazione inviata si comunica che l'area interessata non interferisce con le Strade Statali di ns competenza, né, tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada".

- **ASL Foggia, prot. n. 102615 del 20/10/2023**

"il Servizio scrivente esprime parere favorevole, per ciò che concerne l'aspetto igienico-sanitario, su quanto in progetto a condizione che:

- *siano osservate le disposizioni proprie di cui al Codice Ambientale (D.to Lgs 152/2006) ed alle modifiche apportate con i D.ti Lgs 116/2020 e 118/2020, in tema di gestione di rifiuti con particolare riferimento: ai moduli fotovoltaici in caso di degradazione anticipata di alcuni materiali che ne costituiscono lo strato, quali vetro e polimeri e/o in caso di lesione accidentale degli stessi; agli oli esausti derivanti dal funzionamento dell'impianto (dicasi dell'olio contenuto nelle vasche di raccolta dei trasformatori/inverter che dovranno essere adeguatamente trattati e smaltiti presso il "Consorzio obbligatorio degli oli esausti" in ottemperanza, in tal caso, anche al D.to Lgs 27/01/1992 n°95 e s.m.i., nell'ambito di un piano di disoleazione dell'area interessata e contigua); alle batterie tampone a corredo degli impianti di videosorveglianza ed antintrusione, nonché di quelle che alimentano le luci e/o le linee di emergenza; al gruppo elettrogeno e al gruppo batterie legate alle cabine elettriche MT e/o di trasformazione AT/MT; ai depositi di immondizia e dei rifiuti di altri materiali solidi e/o liquidi che si produrranno durante le operazioni di cantiere e le successive fasi di manutenzione e dismissione del sito; alle prescrizioni contenute nei Reg.ti Reg.li 26/05/2016 n°7 e 04/06/2015 circa, rispettivamente, la disciplina degli scarichi di acque reflue e di quelle meteoriche, di dilavamento e di prima pioggia;*
- *siano ottemperati: Il D.M.LL.PP. 16/01/1991; il D.P.C.M. 08/07/2003, applicativo della legge n°36 del 22/02/2001 per quanto riguarda i limiti di esposizione ai campi elettrici e induzione magnetica, nonché l'obiettivo di qualità per l'induzione magnetica (3 micro Tesla) e relative fasce di rispetto; il D.M. 29/05/2008, circa il calcolo delle fasce di rispetto in relazione all'obiettivo di qualità: l'induzione magnetica generata dalle cabine elettriche dovrà essere inferiore a 3 micro Tesla ad una distanza di 4 mt dalle pareti esterne di ogni cabina;*
- *siano scongiurati fenomeni di accumulo ed e/o interferenze di natura elettromagnetica con altri eventuali impianti vicini in considerazione degli obiettivi di qualità previsti dal D.P.C.M. 08/07/2003;*
- *il suddetto parere è condizionato anche all'osservanza delle norme del Testo Unico in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.to Lgs 09/04/2008, n°81), alla garanzia di approvvigionamento di acqua potabile per le maestranze previa tracciabilità della stessa ed alla previsione, nell'area cantiere, di strutture prefabbricate rimovibili destinate a locali ristoro, spogliatoi, wc (chimici e non) e deposito di DPI".*
- **ASL Foggia, con note prot. nn. 118535 del 01/12/2023 e 124723 del 19/12/2023 aggiornava il predetto parere come segue:**

*"il Servizio scrivente riconferma il parere favorevole a condizione per ciò che concerne l'aspetto igienico-sanitario, già espresso in data 20/10/2023 e trasmesso tramite pec, a codesto Servizio il giorno 23/10/2023".
il Servizio scrivente conferma il parere favorevole a condizione per ciò che concerne l'aspetto igienico-sanitario,*

già espresso in data 20/10/2023 e trasmesso tramite pec, a codesto Servizio il giorno 23/10/2023”.

- **Comando Marittimo Sud, prot. n. 35925 del 25/10/2023**

“Si comunica che - per quanto di competenza ed in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione del progetto fotovoltaico indicato in argomento”.

Comando Marittimo Sud, con nota prot. n. 1865 del 16/01/2024 aggiornava il predetto parere come segue:
“conferma le proprie favorevoli determinazioni”

- **Comando Militare Esercito Puglia, prot. n. 31249 del 20/12/2023**

“ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l’esecuzione dell’opera.

Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla Legge 1 ottobre 2012, n. 177, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati.

*Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile, unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa, al seguente link:
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx”.*

- **Comando Vigili del Fuoco Foggia, Pratica PI n. 33070**

“In relazione all’istanza in oggetto ricevuta con prot. 14951 del 19/10/2023 per le seguenti attività soggette: 48.1.B (x5) Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc, esaminata la documentazione tecnica, si esprime, per quanto di competenza e fatto salvo il diritto di terzi, parere definitivo favorevole alla realizzazione del progetto antincendio, alle seguenti condizioni: P1) Siano attuati gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/08 ss.mm.ii.

Prima di avviare l’esercizio dell’attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell’art. 4 del DPR 151/11”.

- **Consorzio di Bonifica della Capitanata, prot. n. 28123 del 30/11/2023**

“Dall’esame della documentazione tecnica disponibile sul portale [Tav. 3 Inquadramento Generale Stralcio Cartografia istituto Geografico Militare) non sono emerse interferenze degli interventi in progetto con le opere e gli impianti gestiti da questo Consorzio”.

- **ENAC, prot. n. 52553 del 12/04/2024**

“Si fa riferimento alla nota prot. 15149/23 di Codesta Regione relativa alla presentazione del progetto dell’impianto in oggetto per chiedere l’integrazione documentale necessaria per le valutazioni e gli adempimenti di competenza... La mancanza degli adempimenti sopra descritti e dettagliati ai precedenti punti A e B, equivale ad un parere negativo dell’ENAC, motivato dalla impossibilità di effettuare l’istruttoria tecnica di competenza finalizzata alla tutela della sicurezza della navigazione aerea e della pubblica incolumità”.

- **Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria- Trani e Foggia, prot. n. 11367-P del 19/10/2023 - PARERE RELATIVO ALLE PRESCRIZIONI ARCHEOLOGICHE**

“Richiamandosi alle molteplici e ripetute criticità di ordine archeologiche già evidenziate nel parere di competenza di questo Ufficio rilasciato con nota prot. 7277 del 27/06/2022 nell’ambito della Procedura di VIA, si prescrive ai sensi della vigente normativa sull’archeologia preventiva che: 1. Vengano condotti saggi di scavo archeologici preliminari alla realizzazione delle opere, da parte di società qualificata in possesso di certificazione SOA cat. OS25, ai fini di acquisire un primo e parziale quadro conoscitivo delle interferenze con beni archeologici già evidenziate nel corso dell’istruttoria di progetto, e di definire di conseguenza le più idonee

modalità di tutela, in particolare nei casi di eventuali evidenze di particolare rilievo con beni la cui conservazione non può che essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in situ. I saggi di scavo dovranno essere condotti nelle seguenti aree: a) nei punti di interferenza diretta dell'impianto fotovoltaico con tracce di viabilità antica note in letteratura da foto interpretazione. 2. Venga attivata la sorveglianza archeologica continuativa per tutte le attività di scavo previste per la realizzazione dei plinti di fondazione, delle piazzole e dei cavidotti. Qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, la Società responsabile dell'esecuzione è tenuta a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza".

- **Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata, prot. n. 12169 del 11/06/2021**

"Dall'analisi della documentazione di progetto depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it, e in particolare dal piano particellare di esproprio, si è riscontrato che, tra le particelle catastali interessate dall'intervento, non sono presenti immobili intestati al Demanio dello Stato".

- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Divisione VIII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 168980 del 30/08/2023**

"Si trasmette in allegato il Nulla Osta alla Costruzione (all.1) dell'elettrodotto MT di cui all'oggetto, che sarà realizzato dalla Società DEVELOPMENT 2 Srl come da documentazione progettuale presentata. Si precisa che l'allegato nulla osta deve intendersi solo per la parte di elettrodotto non soggetta all'art. 56 D.lgs 259/03 e smi per la quale invece il nulla osta è sostituito da un'attestazione di conformità del gestore..... Si avvisa che il Nulla Osta alla costruzione dell'elettrodotto di cui all'oggetto è rilasciato esclusivamente a favore della Società DEVELOPMENT 2 Srl, eventuali passaggi della titolarità dell'impianto a favore di altro soggetto dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente Ispettorato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 30 del D.lgs 259/03..... NULLA OSTA alla costruzione, secondo il progetto suddetto presentato, subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni: 1) tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata; 2) che siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismo) tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da assicurare l'eliminazione di ogni interferenza elettrica".

- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Divisione VIII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 168983 del 30/08/2023 - PARERE FAVOREVOLE ALL'AVVIO DELLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO IN A.T.**

"Con riferimento alla dichiarazione d'impegno del 01/08/2023, con la quale la Società DEVELOPMENT 2 Srl. si impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, nonché a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione e sulla base di quanto disciplinato dalla "Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3^a classe" di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni n. 70820 del 04/10/2007, con la presente si rilascia il parere favorevole in oggetto per la realizzazione di quanto richiesto".

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione del Patrimonio, prot. n. 15229 del 29/11/2023**

"Ricorre il caso di cui alla nota prot. AOO_108/3175 del 17/02/2021, che si allega per pronta lettura..... In riferimento all'oggetto si segnala che pervengono alla sezione demanio e patrimonio ed a questo servizio, da parte di codeste amministrazioni competenti, numerose istanze i cui progetti non interessano immobili di proprietà regionale, alla cui tutela domenicale e gestione questo ufficio è preposto. Al fine di agevolare i proponenti nell'individuazione dei beni di proprietà regionale, si comunica che all'indirizzo <http://www.sit.puglia/> è possibile consultare il catalogo Patrimoniale Regionale. Si comunica, dunque, di escludere la scrivente sezione dal coinvolgimento nei procedimenti in oggetto, in quanto anche nel caso in cui il progetto interferisca con proprietà regionali, questa sezione non è tenuta a

rilasciare in tal procedimento alcun parere.

Mentre il rilascio di eventuale concessione per l'uso dei beni ovvero il consenso per l'instaurazione di un diritto di attraversamento segue le modalità disciplinate dalla legge regionale n. 27/1995 e dal R.R. n. 23/2011 "regolamento per l'uso dei beni immobili regionali". Solo in caso di interessamento di beni di proprietà regionale, il proponente potrà produrre specifica istanza, contenente l'esatta individuazione catastale del bene regionale, che dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo pec: serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it "

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, prot. n. 13077 del 25/10/2023**

"...questo Servizio esprime, per quanto di propria competenza, PARERE FAVOREVOLE agli attraversamenti e l'occupazione di aree tratturali con le opere in progetto, subordinato all'impegno di presentare istanza per l'ottenimento in concessione di aree tratturali e alle seguenti condizioni:

l'area dei sotto campi fotovoltaici sia arretrata rispetto alle aree demaniali, ad una distanza non minore di 100 mt;

siano previste opere di natura compensativa dell'impianto di produzione lungo i due bordi del Regio Tratturello n. 37, al fine di garantirne la leggibilità, per una lunghezza non inferiore a 5 volte la misura dei fronti del campo fotovoltaico prospiciente l'UCP "Aree di rispetto della rete dei tratturi", secondo i criteri progettuali espressi nel redigendo DRV: in particolare, lungo i bordi del tracciato originale del tratturo, si preveda la piantumazione di alberature di specie autoctone ad alto fusto, di altezza minima di 2 metri, rispettando una distanza tra le piante di circa 50 metri, con specie arboree da concordare con questo Servizio;

vengano acquisiti il parere favorevole della competente Soprintendenza e la verifica/parere di compatibilità paesaggistica;

eventuali occupazioni temporanee siano rimosse alla fine del cantiere di costruzione ripristinando lo stato dei luoghi"

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Gestione Opere Pubbliche (Ufficio per le Espropriazioni), prot. n. 23129 del 15/12/2023**

"lo scrivente Servizio, per quanto di competenza, rilascia il proprio nulla osta in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera"

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Autorità Idraulica - STP Foggia, prot. n. 17096 del 05/10/2023**

"si ricorda che l'Autorità amministrativa competente alle valutazioni in ordine al sistema di gestione e delle tutele dei corsi d'acqua (Autorità amministrativa di polizia idraulica), per effetto della disciplina di cui all'art. 10, co. 1 della L.R. n. 4/2012, è il Consorzio di Bonifica territorialmente competente. Si sottolinea, dunque, la necessità di un coinvolgimento nel procedimento in parola del competente Ufficio della Provincia di Foggia ovvero del Consorzio di Bonifica territorialmente competente, a seconda della titolarità gestionale del corso e/o dei corsi d'acqua eventualmente interessato/i dalle iniziative edilizie e/o infrastrutturali o, comunque, dalle modificazioni e/o trasformazioni del territorio valutabili secondo la disciplina del Capo VII del R.D. n. 523/1904 "Polizia delle acque pubbliche".

- **SNAM Rete Gas S.p.A., prot 259 del 25/10/2023**

"Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società".

- **TERNA S.p.a., prot. n. 112830 del 06/11/2023**

"Ci riferiamo alla Vs. comunicazione di pari oggetto della presente (ns. prot. TERNA/ A20230097134 del 26.09.2023), per rappresentarVi quanto di seguito indicato. Premesso che: - in data 12.07.2018 la Società

Energie Rinnovabili S.r.l. ha fatto richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (fotovoltaico) da 22 MW nel Comune di Ascoli Satriano (FG); - in data 25.09.2018 con lettera prot. TERNA/P20180016951 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell'impianto di generazione in antenna a 150 kV sulla Stazione Elettrica (SE) di Smistamento a 150 kV della RTN denominata "Valle", previa realizzazione di un futuro collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE "Valle" e la SE RTN a 150 kV denominata "Piscioli", e la SE RTN a 380/150 kV denominata "Deliceto"; - in data 17.01.2019 la Società Energie Rinnovabili S.r.l. ha accettato la STMG suddetta; - in data 16.06.2020 con lettera prot. TERNA/P20200036102 Terna ha comunicato l'esito favorevole della voltura dell'iniziativa a favore della Società Development 2 S.r.l.; - in data 05.07.2022 con lettera prot. TERNA/A20220058002 la Società Development 2 S.r.l. ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione. - in data 13.09.2022 TERNA con lettera prot. TERNA/P20220078545 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete. Vi informiamo infine che il valore di potenza dell'impianto di cui all'oggetto non corrisponde al valore di potenza della richiesta in sede di STMG; a tal proposito è opportuno far presente che, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di modifica di connessione (corredata di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente)"

- **Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione autorizzazioni ambientali, prot. n. 9301 del 14/06/2023**

"si rappresenta che con nota prot. n. 84932 del 25.05.2023, acquisita al prot. n. AOO_089_8514 del 29.05.2023 il MASE ha comunicato che nella riunione del 4 maggio 2023 è stata emanata la deliberazione del Consiglio dei ministri in merito al procedimento in oggetto. Il testo integrale del Provvedimento, corredato del Parere negativo n. 1210 del 04/07/2022 del Ministero della Cultura e del Parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 20 del 28/06/2022, è disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8099/11926>".

Deliberazione del Consiglio dei Ministri

"DELIBERA fermo restando quanto previsto dal disposto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico costituito da un impianto fotovoltaico e un impianto olivicolo superintensivo, localizzato nel Comune di Ascoli Satriano (FG), della Development 2 s.r.l. a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 20 del 28 giugno 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

- **Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, prot. n. 1210-P del 04/07/2022**

"A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente, visto il contributo istruttorio del Servizio Il Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, le osservazioni pubblicate e le integrazioni pervenute, questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, esprime parere tecnico istruttorio negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Development 2 S.r.l. per il Progetto per la realizzazione di un "Impianto integrato agri-voltaico, da realizzarsi in comune di Ascoli Satriano (FG)", costituito da impianto olivicolo super-intensivo e impianto fotovoltaico di potenza nominale 17,44 MW collegato alla RTN".

PRESO ATTO delle note e dei pareri tardivi di seguito riportati in stralcio:

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi - Divisione VIII - Sezione U.N.M.I.G., prot. n. 66534 del 09/04/2024**

“Si invitano pertanto codeste Amministrazioni a richiedere al proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie, secondo quanto disciplinato dalla predetta direttiva direttoriale, interessando questa Sezione UNMIG nel procedimento solo nei casi che ne prevedono l’effettivo coinvolgimento.....qualora al ricevimento della presente informativa il proponente avesse già ottemperato alle verifiche e alle disposizioni previste dalla Direttiva Direttoriale in parola con esiti riconducibili ai casi 1 e 2, non è necessario che produca nuovamente l’eventuale dichiarazione di non interferenza in quanto l’obbligo di coinvolgimento di quest’Ufficio è stato già assolto”.

- **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Sezione U.S.T.I.F. - Direzione Generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, prot. n. 15885 del 28/02/2024**

“Si specifica che qualora per la realizzazione dell’intervento in proposta occorra acquisire il parere tecnico di competenza di questa sede in relazione agli articoli 58, 59 e 60 del DPR 753/80, dovrà essere trasmessa a questa UOT specifica documentazione tecnica attestante il rispetto della normativa di settore, corredata del parere dell’esercente dell’impianto di trasporto pubblico con cui interferisce. Si specifica altresì che qualora l’intervento in esame comporti la realizzazione di opere ed impianti con posa di condotte (convoglianti liquidi, gas o sostanze solide minute, polverulente, pastose o in sospensione in veicolo fluido) o canali occorrerà tener conto delle disposizioni del Decreto Ministeriale 04/04/2014 “Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto”, per quanto applicabile, il quale prevede l’interessamento del “Tavolo tecnico permanente” presso la DGTPPL del MIT per l’eventuale esame di richieste di deroga. Si ritiene infine opportuno precisare che in caso di interferenze con Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi non ferroviari, gli elaborati tecnici richiesti dovranno essere inviati a questo UOT di ANSFISA (via pec) all’indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it, regolarmente sottoscritti dal professionista incaricato della progettazione e dal Direttore dell’Esercizio dell’esercente della infrastruttura di trasporto. Diversamente se l’intervento da realizzare interferisce con: tratte delle reti di trasporto ferroviario, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), alla attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle ferrovie di ANSFISA (in sigla DGSF); strade e/o autostrade della rete nazionale, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), alla attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di ANSFISA (in sigla DGSISA)”.

- **Provincia di Foggia, Servizio tutela del Territorio, prot. n. 17973 del 08/04/2024**

Determinazione del Responsabile Servizio Tutela del Territorio n. 510 del 04/04/2024

“DETERMINA DI RILASCIARE per le motivazioni richiamate nelle premesse, ai sensi dell’art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l’accertamento di compatibilità paesaggistica alla ditta Development 2 S.R.L per il seguente progetto: “Impianto Agrivoltaico collegato alla RTN di Potenza Nominale pari a 17,44 MW, sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG)” Dati Catastali: FOGLIO 94 P.LLE 1, 30, 31, 43, 148,149, 150, 151, 152 Con le prescrizioni riportate in narrativa al punto “Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni”, che si descrivono: - eliminare qualsivoglia intervento all’interno dell’area di rispetto della rete tratturi, quali recinzioni ed installazione di pannelli; - effettuare una riduzione del 20% da attuarsi in prossimità dell’area di rispetto tratturale, arretrando il posizionamento dei pannelli e della relativa recinzione.”

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Risorse Idriche, prot. n. 200138 del 24/04/2024**

“Alla luce di quanto riportato negli elaborati progettuali e in riferimento alle sovrapposizioni vincolistiche del progetto in esame con le NTA del Piano di Tutela delle Acque, la scrivente Sezione chiede integrazione documentale e progettuale con esplicita indicazione circa: le modalità di coltivazione agricola, le volumetrie idriche e il relativo calcolo di sostenibilità necessario al sostentamento delle specie vegetali da impiantare; le modalità di approvvigionamento in funzione delle cubature idriche necessarie al sostentamento delle specie vegetali impiantate correlato alle volumetrie, alle portate, alla stagionalità, autorizzate all’emungimento e/o allacciamento ad acquedotti rurali con eventuale specifica circa la presenza di vasche di accumulo per il successivo rilancio in agricoltura”.

Riscontro della Development 2 S.r.l. acquisito al prot. n. 284069 dell'11/06/2024

"TRASMETTE la documentazione richiesta con nota prot. n. 200138 del 24 aprile 2024 della Regione Puglia, Dipartimento Bilancio Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Risorse Idriche"

- **Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici,**
- **prot. n. 10349 del 01/09/2021:**

"a seguito dell'attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale del Comune di Ascoli Satriano (FG) di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., SI ATTESTA che non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente censiti in Catasto al Fg. 94 p.IIe 1-30-152-148-150-5-103-142-62-116-108";

a cui faceva seguito:

- **prot. n. 194186 del 19/04/2024:**

"Si evidenzia, altresì, che in ordine al procedimento de quo, non risulta qui trasmessa apposita richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, (per i soggetti esterni all'amministrazione regionale che non siano enti, pubb. amm/ni ecc., il modello di domanda è scaricabile dal sito istituzionale regionale) comprensiva della puntuale specificazione dei dati catastali di tutti i terreni interessati dagli interventi proposti e opere connesse"

- **RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., prot.n. 3005 del 06/06/2024**

"dall'esame degli elaborati progettuali trasmessi, non si riscontra alcuna interferenza con le linee ferroviarie ricadenti nella giurisdizione di questa Direzione, pertanto si comunica a Codesto Ente di escludere dai destinatari del procedimento l'indirizzo di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.."

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche, con nota prot. n. 23129 del 15/12/2023, rilasciava il proprio Nulla Osta in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera.
- questa Sezione con note prot. nn. 372767, 372781, 372820, 372832, 372841, 372857, 372867, 372876 del 23/07/2024 provvedeva a trasmettere propria nota di "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, trasmesse altresì via raccomandate A/R.
- nel termine di 30 giorni dalla data di notifica delle comunicazioni è pervenuta n. 1 osservazione da parte della ditta Tucci Maria Teresa (nota acquisita al prot. n. 412337 del 20/08/2024) riscontrata dalla società (nota prot. n. 465259 del 25/09/2024) e trasmessa al Servizio Gestione Opere Pubbliche con nota prot. n. 530545 del 29/10/2024.

CONSIDERATO INOLTRE CHE la Development 2 S.r.l., con note acquisite agli atti dell'ufficio ai prot. nn. 561317 e 567788, trasmetteva la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo ed in particolare:

- il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi", firmato digitalmente su supporto ottico autentica e conforme, comprensiva anche degli strati informativi identificativi dell'impianto al fine della conservazione digitale su apposito server;
- evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessate dall'intervento, a norma della Legge 239/2004 e DM 10.09.2010. Nello specifico, la società ha trasmesso la bozza di accordo inoltrata al comune di Ascoli Satriano sin dal 31/10/2023 con la nota

protocollata al n 561317 del 14/11/2024. Si rileva che, a tutt'oggi, non risulta pervenuta risposta dal comune interessato.

- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista ha asseverato la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si è impegnato a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), ovvero dichiarazione asseverata [FC3] di permanenza dei requisiti già dichiarati alla Sezione precedente nell'arco temporale di sei mesi dalla data di acquisizione della succitata documentazione (art. 86, c. 1 D.Lgs. 159/2001 e s.m.i.);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'esplicito impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- piano di utilizzo in conformità all'Allegato 5 del DPR 13 giugno 2017, n. 120 *"Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo"*, pubblicato sulla G.U. n. 183 del 7 agosto 2017, che la Società deve presentare almeno 90 giorni prima dell'inizio lavori, anche solo per via telematica nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al dpr 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti, in applicazione della legge n. 30 del 05.07.2019, che ha approvato le *"Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale"*;

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo;
- preso atto che con nota prot. n. 534314 del 30/10/2024, questa Sezione ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 *"Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica"*, per la quale si stabiliva che l'efficacia dell'AU resta vincolata all'acquisizione della firma della specifica intesa tra la società proponente e il

Comune di Ascoli Satriano in tema di misure compensative.

- in data 20/11/2024 è stato sottoscritto dal rappresentante legale della **Development 2 S.r.l.** l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi della deliberazione di giunta regionale 19 dicembre 2022, n. 1901.
- la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 572494 del 20/11/2024, trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, l'Atto Unilaterale d'Obbligo, successivamente repertoriato con il numero 26326 del 03/12/2024.
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in n. 1 copia su supporto digitale dalla Sezione Transizione Energetica;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 1. Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 2. Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 3. Comunicazione di informativa antimafia prot. PR_BZUTG_Ingresso_0049023_20241119 fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto integrato agrivoltaico, costituito da impianto olivicolo superintensivo e da impianto fotovoltaico di potenza nominale di 17,44 MWe, denominato "Salatto", sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG), località "Piscitello di Sopra";
- collegamento a 150 kV su un futuro stallo 150 kV della Stazione Elettrica (SE) di Smistamento a 150 kV della RTN denominata "Valle", previa realizzazione di un futuro collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE "Valle" e la SE RTN a 150 kV denominata "Piscioli" (autorizzato con D.D. n. 44/2016, volturato a Terna con D.D. n 48/2017), insistente sulla linea a 150 kV "Ascoli Satriano – Melfi Ind.le" e un futuro collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE "Valle" e la SE RTN a 380/150 kV denominata "Deliceto" (autorizzato con D.D. n. 176/2021);
- opere ed infrastrutture strettamente connesse e indispensabili.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il funzionario E.Q.

arch. Tommaso Amante

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,

come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -

Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto

disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)	
Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.	
L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):	
	diretto
	indiretto
X	neutro
	non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di provvedimento amministrativo rilasciato *ex lege* su istanza di parte;

Il Dirigente a.i. del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili
Ing. Francesco Corvace

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *"Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *"Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica"*.
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);

- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato "*modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0*";
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*";
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo "*MAIA 2.0*";
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 "*D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)*";
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 "*Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento*";
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 "*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22*";
- la LR 11/2001 e ss.mm.ii applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali nella Regione Puglia a norma del Codice dell'Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*"
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 "*Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo*";
- la LR 28/2022 e s.m.i "*norme in materia di transizione energetica*"
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "*D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.*"

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- La Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali di questa amministrazione regionale, con nota prot. n. 9301 del 14/06/2023 (acquisita in pari data al prot. n. 9977) notificava la Deliberazione del Consiglio dei Ministri emanata nella seduta del 04/05/2023 (rif. nota MASE prot. n. 84932 del 25/05/2023) relativa all'esito favorevole del sub-procedimento di VIA scaturente dalla rimessione operata dal MASE, ai sensi dell'art. 5 co. 2 lett. c-bis) della Legge n. 400/1988, in seguito al parere tecnico istruttorio negativo emesso dal Ministero della Cultura sul progetto in oggetto con propria nota prot. n. 1210-P del 04/07/2022. Precisamente il Consiglio dei Ministri deliberava "*di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico costituito da un impianto fotovoltaico e un impianto olivicolo superintensivo, localizzato nel Comune di Ascoli Satriano (FG), della Development 2 S.r.l. a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 20 del 28 giugno 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*".
- In tema di valutazioni paesaggistiche in capo alla articolazione provinciale competente, si rimanda ai contenuti riportati nel verbale della Conferenza di Servizi del 09/02/2024 durante la quale questa Sezione, attesi i ripetuti inviti rimasti inesitati, rivolti all'autorità provinciale competente in materia paesaggistica, giusta L.R. 20/2009, ha fatto richiamo a quanto deliberato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella seduta del 04/05/2023 che, a sua volta, ha rimandato al parere positivo della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 20 del 28 giugno 2022, che in particolare "*con riferimento alla componente paesaggio ha valutato in modo positivo la previsione di una fascia di mitigazione realizzata prevedendo una siepe perimetrale e ha rilevato che gli impatti ambientali risultano contenuti e giustificati*", senza evidenziare la presenza di beni Paesaggistici tutelati ex lege nell'area d'impianto.

Successivamente il Servizio tutela del Territorio della Provincia di Foggia, con nota prot. n. 17973 del 08/04/2024, acquisita in pari data al prot. n. 172440, ha trasmesso la Determinazione del Responsabile Servizio Tutela del Territorio n. 510 del 04/04/2024 con la quale il Dirigente preposto ha rilasciato "ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l'accertamento di compatibilità paesaggistica alla ditta Development 2 S.R.L." per progetto in oggetto con le seguenti prescrizioni:

- *eliminare qualsivoglia intervento all'interno dell'area di rispetto della rete tratturi, quali recinzioni ed installazione di pannelli;*
- *effettuare una riduzione del 20% da attuarsi in prossimità dell'area di rispetto tratturale, arretrando il posizionamento dei pannelli e della relativa recinzione.*
- La comunicazione, prot. n. 534314 del 30/10/2024, con la quale questa Sezione comunicava, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, ivi incluse le dovute misure di compensazione e mitigazione stabilite in Conferenza di Servizi o comunque nell'iter istruttorio a favore delle amministrazioni comunali.

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1944 del 21/12/2023 con la quale l'ing Francesco Corvace, è stata individuato quale Dirigente della Sezione nella quale è incardinato il procedimento del rilascio dell'Autorizzazione Unica e, per il quale, lo stesso risulta anche Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Development 2 S.r.l.** in data 20/11/2024 e repertoriato con il numero 26326 del 03/12/2024.

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la **Development 2 S.r.l.** ha provveduto a depositare sul portale telematico regionale Sistema Puglia nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere di connessione elettrica;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022, come richiamato negli atti istruttori.

Precisato che:

Il provvedimento di Autorizzazione Unica è adottato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 534314 del 30/10/2024 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla **Development 2 S.r.l.** (Cod. Fisc. e P. Iva 04304300710) con sede legale in Bolzano

(BZ) al Vicolo Gumer, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010, D.G.R. 1901/2022 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto integrato agrivoltaico, costituito da impianto olivicolo superintensivo e da impianto fotovoltaico di potenza nominale di 17,44 MWe, denominato "Salatto", sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG), località "Piscitello di Sopra";
- collegamento a 150 kV su un futuro stallo 150 kV della Stazione Elettrica (SE) di Smistamento a 150 kV della RTN denominata "Valle", previa realizzazione di un futuro collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE "Valle" e la SE RTN a 150 kV denominata "Piscioli" (autorizzato con D.D. n. 44/2016, volturato a Terna con D.D. n. 48/2017), insistente sulla linea a 150 kV "Ascoli Satriano – Melfi Ind.le" e un futuro collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE "Valle" e la SE RTN a 380/150 kV denominata "Deliceto" (autorizzato con D.D. n. 176/2021);
- opere ed infrastrutture strettamente connesse e indispensabili.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente interessati, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, definite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

Anche nelle more di tale stipula ai sensi della deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.

ART. 4)

La **Development 2 S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016, il presente titolo può

coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo agro-voltaico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, e di apporre il vincolo preordinato all'esproprio laddove si renda necessario per le sole opere di connessione alla rete, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 501306 del 15/10/2024.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019, nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fidejussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo finale dei lavori, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

Il collaudo finale dei lavori deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto. [FC1]

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del

titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte solare non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare[FC2] ;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale,

agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

Questa Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. XX facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso,
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - alla Provincia di Foggia;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia:-
 1. Sezione Autorizzazioni Ambientali
 2. Sezione Tutela del Paesaggio;
 - al Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;
 - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, all'attenzione del CT VIA e alla CT PNRR/PNIEC,
 - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture:
 1. Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria della Regione Puglia;
 2. Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia;
 - alla ASL di Foggia;
 - alla Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
 - a ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Foggia
 - ad ANAS S.p.A.;
 - a RFI S.p.A.;
 - al Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia:
 1. Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali,
 2. Servizio Territoriale Foggia;
 3. Sezione Risorse Idriche;
 - al Consorzio Bonifica della Capitanata;

-
- al Comando Vigili del Fuoco di Foggia;
 - al Comune di Ascoli Satriano (FG);
 - a Terna S.p.A.;
 - ad Enel Spa;
 - al GSE S.p.A.
 - ad InnovaPuglia S.p.A.
 - alla **Development 2 S.r.l.** in qualità di destinatario diretto del provvedimento.
-

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto Tecnico su impianti di produzione di biometano e impianti F.E.R.
Tommaso Amante

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace